



## GIUNTA REGIONALE

Seduta in data - 9 GEN. 2020 Deliberazione N. 5

Negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal Sig. Presidente Dott. Marco MARSLIO

con l'intervento dei componenti:

	P	A
1. IMPRUDENTE Emanuele	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. CAMPITELLI Nicola	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. FEBBO Mauro	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. FIORETTI Piero	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. LIRIS Guido Quintino	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6. VERI' Nicoletta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Svolge le funzioni di Segretario Daniela Valenza

### OGGETTO

**NOMINA DIRETTORE AMMINISTRATIVO E DIRETTORE SANITARIO DELLE AZIENDE U.S.S.LL. DELLA REGIONE ABRUZZO. PROVVEDIMENTI.**

**LA GIUNTA REGIONALE**

#### **RICHIAMATI:**

- l'art. 3, comma 7, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.e i. che dispone "*Il direttore sanitario è un medico che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione. Il direttore sanitario dirige i servizi sanitari ai fini organizzativi ed igienico-sanitari e fornisce parere obbligatorio al direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza. Il direttore amministrativo è un laureato in discipline giuridiche o economiche che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione. Il direttore amministrativo dirige i servizi amministrativi dell'unità sanitaria locale.*";

- l'art. 3, comma 1, del D.Lgs. 4 agosto 2016, n. 171 che, tra l'altro, dispone *“Il direttore generale, nel rispetto dei principi di trasparenza di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, e di cui all'articolo 1, comma 522, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 nomina il direttore amministrativo, il direttore sanitario e, ove previsto dalle leggi regionali, il direttore dei servizi socio sanitari, attingendo obbligatoriamente agli elenchi regionali di idonei, anche di altre regioni, appositamente costituiti, previo avviso pubblico e selezione per titoli e colloquio, effettuati da una Commissione nominata dalla Regione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e composta da esperti di qualificate istituzioni scientifiche indipendenti che non si trovino in situazioni di conflitto d'interessi, di comprovata professionalità e competenza nelle materie oggetto degli incarichi, di cui uno designato dalla regione. La Commissione valuta i titoli formativi e professionali, scientifici e di carriera presentati dai candidati, secondo specifici criteri indicati nell'avviso pubblico, definiti, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, fermi restando i requisiti previsti per il direttore amministrativo e il direttore sanitario dall'articolo 3, comma 7, e dall'articolo 3-bis, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. L'elenco regionale è aggiornato con cadenza biennale.”;*
- l'art. 5, del predetto D.Lgs. 4 agosto 2016, n. 171, che dispone che *“Fino alla costituzione dell'elenco nazionale e degli elenchi regionali di cui, rispettivamente, agli articoli 1 e 3, si applicano, per il conferimento degli incarichi di direttore generale, di direttore amministrativo, di direttore sanitario (... ..) delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, e per la valutazione degli stessi, le procedure vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Nel caso in cui non è stato costituito l'elenco regionale, per il conferimento degli incarichi di direttore amministrativo, di direttore sanitario (... ..) le regioni attingono agli altri elenchi regionali già costituiti.”;*

**DATO ATTO** che è infruttuosamente decorso il termine di centoventi giorni entro cui dovevano essere definiti con Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (di seguito “Conferenza Stato-Regioni”) gli specifici criteri di valutazione dei titoli formativi e professionali, scientifici e di carriera da indicare nell'avviso pubblico;

**RILEVATO** che, in ragione di tale ritardo ed al fine di poter procedere alla costituzione degli elenchi di cui all'art. 3 del citato D.Lgs. n. 171/2016 secondo le procedure ivi definite, con nota prot. RA n. 0363388/18 del 28.12.2018 e successivo sollecito con nota prot. RA n.0074353/19 dell'11/03/2019, gli uffici regionali competenti hanno richiesto alla Conferenza Stato-Regioni di conoscere i tempi previsti per la definizione dell'Accordo in argomento ovvero lo stato di aggiornamento di eventuali lavori preparatori. La suddetta richiesta è stata trasmessa dagli uffici della Conferenza Stato-Regioni agli organismi competenti ma, ad oggi, non risulta pervenuto alcun ulteriore riscontro;

**RITENUTO** che la previsione di uno specifico Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni sui *“criteri di valutazione dei titoli formativi e professionali, scientifici e di carriera”* sia finalizzato – oltre che a rispettare il riparto di competenze costituzionalmente previsto tra Stato e Regioni - a definire criteri di costituzione degli elenchi necessariamente uniformi su tutto il territorio nazionale, rendendo così obbligatorio in caso di mancata costituzione degli stessi l'utilizzo degli elenchi di idonei di altre regioni. Infatti, il successivo art. 5 del richiamato D.Lgs. 171/2016 stabilisce: *“Fino alla costituzione ...omissis....degli elenchi regionali ...omissis...si applicano, per il conferimento degli incarichi ....omissis... di direttore amministrativo, di direttore sanitario ...omissis..... delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, e per la valutazione degli stessi, le procedure vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Nel caso in cui non è stato costituito l'elenco regionale, per il conferimento degli incarichi di direttore amministrativo, di direttore sanitario e, ove previsto dalle leggi regionali, di direttore dei servizi socio-sanitari, le regioni attingono agli altri elenchi regionali già costituiti.”*.

La norma in oggetto disciplina due distinte fattispecie:

- la prima è riferita al periodo temporale intercorrente tra la data di entrata in vigore del provvedimento normativo e quello della effettiva costituzione degli elenchi regionali secondo le procedure ex art. 3 D.Lgs. n. 171/2016 (*“Fino alla costituzione ...omissis....degli elenchi regionali”*). È evidente che per la costituzione degli elenchi regionali degli idonei sia necessario rispettare la specifica procedura prevista all'art. 3; procedura che prevede il necessario preventivo Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni per la definizione dei criteri da inserire nell'avviso pubblico;
- la seconda è riferita al periodo temporale successivo alla completa definizione del procedimento di costituzione degli elenchi così come disciplinato dall'art. 3 del D.Lgs. n. 171/2016. L'espressione *“Nel caso in cui non è stato costituito”* è da riferire all'ipotesi nella quale - pur in presenza della completa definizione del procedimento di istituzione dell'elenco degli idonei di cui all'art. 3 del D.Lgs. n.171/2016, con l'approvazione - quindi - dell'Accordo in sede di Conferenza permanente, la Regione non vi abbia provveduto. In questo caso, l'inerzia della Regione comporta l'obbligo di attingere agli elenchi di altre Regioni costituiti secondo i criteri del citato accordo;

**PRESO ATTO**, quindi, che allo stato attuale, in mancanza dei *“criteri di valutazione dei titoli formativi e professionali, scientifici e di carriera”*, da definire con accordo in conferenza Stato-Regioni, non risulta possibile costituire gli elenchi secondo le procedure previste dall'art. 3 del D.Lgs. n. 171/2016, e che, quindi, trova applicazione la previsione di cui all'art. 5 del medesimo D.Lgs. *“Fino alla costituzione ...omissis....degli elenchi regionali ...omissis...si applicano, per il conferimento degli incarichi ....omissis... di direttore amministrativo, di direttore sanitario ...omissis..... delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, e per la valutazione degli stessi, le procedure vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto”*;



RITENUTO, tuttavia, opportuno stabilire, nelle more dell'adozione dell'Accordo in conferenza Stato-Regioni, che la nomina del direttore sanitario e del direttore amministrativo delle aziende UU.SS.LL della Regione Abruzzo sia preceduta da uno specifico avviso pubblico per permettere ai potenziali candidati, in possesso dei requisiti previsti dalla legge, di manifestare il proprio interesse a partecipare alla selezione comparativa, al fine di dare rilievo ai consolidati principi di trasparenza dell'azione amministrativa di cui al *decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33* - richiamati espressamente nel citato art. 3 del D.Lgs n. 171/2016;

**VISTI:**

- il D.Lgs. n. 502/1992 e sm.ei.;
- il D.Lgs. n. 171/2016 e sm.ei.;
- il D.P.R n. 484/97 e s.m.e i.;
- il D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502 e s.m.e i.;
- la D.G.R n. 532 del 9/09/2019;



**DATO ATTO** che:


- il Dirigente del Servizio "Sistema Organizzativo e Risorse Umane del SSR":
  - ha attestato che la presente proposta non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
  - ha espresso il proprio parere favorevole ai sensi della legge regionale n.77/99 s.m.e.i.;
- il Direttore del Dipartimento Sanità ha espresso il proprio parere favorevole ai sensi della legge regionale n. 77/99 s.m.e.i.;

**A VOTI ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE**

**DELIBERA**

*per le motivazioni specificate in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte e approvate*


1. di prendere atto che ad oggi non risulta definito compiutamente il procedimento di formazione degli elenchi regionali degli idonei alla nomina di Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo delle Aziende UU.SS.LL previsto dall'art. 3 del D.Lgs. n. 171/2016, in quanto non è stato adottato il previsto Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano relativo alla definizione dei "criteri di valutazione dei titoli formativi e professionali, scientifici e di carriera", da indicare nell'avviso pubblico per la costituzione degli elenchi regionali;
2. di dare atto che, in mancanza del suddetto accordo, trova applicazione la previsione di cui all'art. 5 del richiamato D.Lgs. n. 171/2016, che stabilisce: "*Fino alla costituzione ...omissis....degli elenchi regionali ...omissis...si applicano, per il conferimento degli incarichi ....omissis... di direttore amministrativo, di direttore sanitario ...omissis..... delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, e per la valutazione degli stessi, le procedure vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.*";


- 
3. di stabilire, tuttavia, che, nelle more dell'adozione dell'Accordo in conferenza Stato - Regioni, la nomina del direttore sanitario e del direttore amministrativo delle aziende UU.SS.LL della Regione Abruzzo da parte del Direttore Generale sia preceduta da uno specifico avviso pubblico per permettere ai potenziali candidati, in possesso dei requisiti previsti dalla legge, di manifestare il proprio interesse a partecipare alla selezione comparativa, al fine di dare rilievo ai consolidati principi di trasparenza dell'azione amministrativa di cui al *decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33* - richiamati espressamente nel citato art. 3 del D.Lgs. n. 171/2016; il provvedimento di nomina è motivato e pubblicato sul sito internet dell'azienda;
  4. di riservarsi, a seguito dell'adozione dell'Accordo *in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano* relativo alla definizione dei "criteri di valutazione dei titoli formativi e professionali, scientifici e di carriera", l'avvio delle procedure ai sensi del D.Lgs. n. 171/2016 per la formazione degli elenchi regionali degli idonei alla nomina di direttore sanitario e direttore amministrativi delle Aziende UU.SS.LL.;
  5. di dare mandato al Presidente della Regione Abruzzo di esortare la *Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano* alla sollecita adozione dell'Accordo previsto dall'art. 3 del D.Lgs. n. 171/2016;
  6. di trasmettere il presente provvedimento ai Direttori Generali delle Aziende UU.SS.LL. della Regione Abruzzo.


DIREZIONE GENERALE/DIPARTIMENTO: **DIPARTIMENTO SANITÀ**


SERVIZIO: **SISTEMA ORGANIZZATIVO E RISORSE UMANE DEL S.S.R.**


UFFICIO: **Stato giuridico e Assetto istituzionale**

L'Estensore  
**Dott. Antonio Forese**  
  
(firma)

Il Responsabile dell'Ufficio  
**Dott.ssa Grazia Palma**  
  
(firma)

Il Dirigente del Servizio  
**Dott. Antonio Forese**  
  
(firma)

Il Direttore Regionale  
**Dr. Giuseppe Bucciarelli**  
  
(firma)


Il Componente la Giunta  
**Dott.ssa Nicoletta Veri**  
  
(firma)

Approvato e sottoscritto:

Il Presidente della Giunta

  
(firma)

Il Segretario della Giunta

  
(firma)